

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 91 del 26 settembre 2023

Oggetto: **Conferimento di incarico di collaborazione autonoma esterna per attività di supporto giuridico – amministrativo finalizzata alla elaborazione della redazione della relazione di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 201/2022.**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in Materia Ambientale e in particolare gli artt. 147 e segg. relativi alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo “Convenzione”), conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013, che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese;

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, il quale prevede che:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23.04.2009, esecutiva;

PREMESSO che:

- Il Consiglio di Bacino Veronese (Ente di Governo d’Ambito istituito ai sensi della Legge Regionale n. 5/1998 e della Legge Regionale n. 17/2012 per l’Ambito Territoriale Veronese) è l’organismo al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ATO Veronese, che svolge il compito di organizzare il servizio idrico integrato, di sceglierne la forma di gestione, di determinare le tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidare la gestione e relativo controllo, nonché di approvarne il Piano d’ambito;
- L’Ente di Governo d’Ambito dell’ATO Veronese, nel febbraio 2006, giuste deliberazioni di Assemblea d’Ambito n. 1/2006 e n. 2/2006, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato dell’area veronese ad Acque Veronesi s.c. a r.l. e, per l’area del Garda, ad Azienda Gardesana Servizi Spa;
- La forma di gestione prescelta per ambedue le aree è quella dell’ *In House Providing*; le predette convenzioni di gestione sono state stipulate e sottoscritte da questo Ente e dai suddetti gestori in data 15 febbraio 2006, per una durata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, di 25 anni (con scadenza quindi al 15 febbraio 2031);

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2022 ed entrato in vigore il 31.12.2022;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 30 del predetto decreto legislativo n. 201/2022 il quale prevede che *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in*

relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

CONSIDERATO che alcuni dubbi interpretativi sono emersi – anche in dottrina – sulla possibilità di considerare onerate dell'adempimento anche le Autorità d'ambito, visto che la locuzione *“altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio”* risulta generica e considerato che il successivo art. 31 dispone circa le modalità con cui *“gli enti locali redigono ... la relazione di cui all'articolo 30, comma 2...”*, con ciò consolidando il dubbio interpretativo;

DATO ATTO che, tuttavia, molti elementi inducono a ritenere che le Autorità d'ambito e di bacino siano tra i soggetti individuati nel predetto articolo; tra questi, rileva in particolar modo il Comunicato del Presidente ANAC del 23 febbraio 2023, che recita: *“Nel corso dell'attività istituzionale di competenza dell'Autorità, a seguito del monitoraggio dei dati ricevuti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 201/2022, appare necessario richiamare l'attenzione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento, al rispetto delle previsioni contenute nel decreto in oggetto”*. Con riferimento agli enti indicati, l'ANAC rammenta che *“devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, la relazione di cui all'articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio”*;

PRESO ATTO che l'art. 30 comma 3 prevede che la predetta ricognizione venga effettuata, in sede di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, sempre in esecuzione di quanto disposto all'art. 30, la ricognizione in parola *“è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*;

CONSIDERATO, altresì, che la ricognizione sulla situazione gestionale del servizio idrico integrato nell'ATO Veronese da effettuarsi ai sensi del citato art. 30, trattandosi di adempimento previsto in sede di prima applicazione, evidenzia alcuni elementi di criticità consistenti, in particolar modo, nella indeterminatezza degli adempimenti ricadenti nella competenza di questo Ente Regolatore d'Ambito, con riferimento allo stesso servizio a rete e allo stesso contratto;

CONSIDERATO, ancora, che in sede di prima applicazione risulta necessario individuare ex novo i criteri e le modalità di redazione della *ricognizione periodica* e della conseguente relazione (art. 31 D.lgs. 201/2022);

VALUTATO che la specificità del dettato normativo che individua il contenuto della ricognizione gestionale del servizio e l'elemento di novità che caratterizza l'adempimento in parola, necessitano di una professionalità specifica nel settore del giuridico amministrativo

con particolare riferimento alle attività di produzione di schemi normativi e procedurali per pubbliche amministrazioni;

ACCERTATA la necessità di ricorrere ad una figura professionale in grado di garantire e realizzare la ricognizione richiesta dalla norma in esame, ovvero una ricognizione che rilevi *“per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.”* Ed inoltre che rilevi *“la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”*;

VALUTATO che - stante la complessità e la specificità della attività richiesta e considerato che all'interno dell'ente vi è solamente una unica risorsa inquadrata nel profilo giuridico amministrativo che è impegnata a garantire lo svolgimento della ordinaria attività giuridico amministrativo dell'ente - sia necessario, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 5 Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni dell'ente, ricorrere ad un professionista esterno all'ente;

DATO ATTO che questo Ente ha contattato l'Avv. Valeria Lettera, avvocato iscritto all'albo di Rieti che vanta una nota esperienza nell'ambito delle attività consulenziale e forense in materia di acque, di depurazione e di assistenza alle pubbliche amministrazioni nella redazione di schemi normativi e procedurali, come si può evincere dal Curriculum Vitae agli atti del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'Avv. Valeria Lettera si è resa disponibile a svolgere una attività di assistenza e consulenza che avrà ad oggetto il lavoro di ricognizione e la conseguente relazione di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 teso ad analizzare i criteri più sopra specificati, enucleandone le dimensioni misurabili attraverso le quali operare una valutazione complessiva del Servizio affidato nel territorio dell'ATO Veronese;

DATO ATTO che il corrispettivo complessivo per l'esecuzione dell'incarico di collaborazione in parola è stato concordato in € 5.000,00, oltre IVA e contributo cassa professionale, ed escluse le eventuali spese di trasferta che sono a carico di questo Ente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e considerato l'importo inferiore alla soglia prevista, è possibile affidare l'incarico in parola, con atto motivato del Direttore dell'ente, anche in assenza di procedure comparative;

VISTO il Bilancio di previsione 2023 – 2025 ed il relativo Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 17 aprile 2023, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 17 aprile 2023, esecutiva, di assestamento al Bilancio 2023;

VISTO il PEG 2023, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 10 del 22 maggio 2023;

VISTO l'art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che gli incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D. lvo 165/2001 rientra tra le fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 4, comma 1 lett. g) e l'art. 29 sul ruolo e funzioni del responsabile del trattamento dati;

VISTO il D. Lvo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 15 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;

DETERMINA

1. DI CONFERIRE alla Avv. Valeria Lettera - avvocato iscritto all'albo di Rieti specializzata in materia di acque, di depurazione e di assistenza alle pubbliche amministrazioni nella redazione di schemi normativi e procedurali - un incarico di collaborazione autonoma esterna in materia giuridico amministrativa finalizzata alla elaborazione della relazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, concernente la verifica da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 sulla situazione gestionale del servizio idrico integrato affidato nel territorio dell'ATO Veronese.
2. DI DARE ATTO che la durata dell'incarico in oggetto decorrerà dalla data della stipula del contratto (che potrà avvenire anche tramite scambio di corrispondenza trasmessa via PEC) e si riterrà concluso all'atto della trasmissione all'ANAC della documentazione di cui all'art. 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e comunque entro il 31 dicembre 2023.
3. DI DARE ATTO che il corrispettivo complessivo per l'esecuzione dell'incarico di collaborazione in parola è stato concordato in € 5.000,00, oltre IVA e contributo cassa professionale, per un totale complessivo di € 6.344,00.
4. DI DARE ATTO che le eventuali spese di trasferta sono a carico di questo ente e che le stesse vengono calcolate in una somma presunta di € 1.000,00.
5. DI IMPEGNARE, a favore dell'Avv. Valeria Lettera la spesa complessiva di € 6.344,00, all'impegno n. 45/2023, cap. 190 "Prestazioni professionali e specialistiche" codice 01.02-1.03.02.11.999 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2023.
6. DI IMPEGNARE, per le eventuali spese di trasferta, la spesa presunta di € 1.000,00, all'impegno n. 46/2023, cap. 100 codice n. 01.02-1.03.02.99.000 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2023
7. DI DARE ATTO che il pagamento del compenso pattuito avverrà al termine della prestazione, con separato atto liquidativo del Direttore, su presentazione di regolare fattura da parte della professionista, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.
8. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 2. con scambio di firme tramite Posta Elettronica Certificata.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini